

Affidamento diretto mediante l'utilizzo del sistema informatico MEPA per la fornitura di postazioni di lavoro sanitarie per le refertazione anatomia patologica occorrenti per le realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica e Digital Pathology - Presa d'atto dell'esito dell'Appalto Specifico ai sensi dell'Art. 34, comma 4, Lett. B), del D.Lgs, n. 50/2016 per la realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica per gli Enti Sanitari della Regione Lombardia - Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - in ambito Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – ED. 2 – ID 2601 – LOTTO 3 “Enterprise Imaging – Nord”. Approvazione contratto esecutivo. Decreto DG Welfare n.11264 del 28.7.2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Componente 2 Intervento 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I E II LIVELLO”. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

SPETTABILE SISTEMI AVANZATI ELETTRICI SRL

PREMESSE

L'ASST della Valcamonica (di seguito “Amministrazione”) ha la necessità di affidare la fornitura di n. 6 postazioni di lavoro per refertazione per Anatomia Patologica ancillari al progetto PNRR in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023 (di seguito “Codice”).

La fornitura viene affidata senza consultazione di più operatori economici in quanto:il bisogno espresso è di e lo stesso viene soddisfatto in quanto il fornitore individuato ha sempre adempiuto correttamente a quanto richiesto, vi è un cambio di fascia dal precedente affidamento e ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Mediante la piattaforma SINTEL verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché dell'eventuale aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

La presente procedura viene svolta rispettando i principi generali disciplinati dagli articoli dal 1 al 11 del D.Lgs.6/2023 e s.m.i. e in coerenza con tutte le disposizioni normative contenute nell'allegato alla circolare del 10/02/2022 n.9 – Istruzioni Tecniche Sigeco PNRR – e rispettare tutte le condizionalità previste per gli interventi finanziati con fondi PNRR.

In particolare, la fornitura in questione dovrà:

1. Rispettare le schede descrittive dell'intervento riportate nel CIS nonché il cronoprogramma di attuazione finalizzato al rispetto delle milestone e dei targets fissati nella decisione di esecuzione del Consiglio Europeo di approvazione del PNRR italiano, datata 13.07.2021 nonché negli Operational Arrangements sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea il 22.12.2021;
2. Rispettare le condizionalità ed i principi previsti per l'iniziativa PNRR M6C2 1.1 (DNSH, Tagging green e digital, principio di addizionalità, tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'UE, divieto di doppio finanziamento, rispetto del principio delle pari opportunità ecc.).

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta l'impossibilità di accedere al finanziamento dell'Unione Europea e di procedere al pagamento della fornitura con possibilità di revoca o recupero di quanto erogato.

Per le specifiche procedure finanziate con Fondi PNRR, l'aggiudicatario in quanto soggetto realizzatore concorre in maniera sostanziale alla attuazione dei progetti e pertanto si impegna a fornire tutta la documentazione aggiuntiva che verrà richiesta da questa ASST ai fini della rendicontazione sulla piattaforma Regis messa a disposizione dal MEF a tali scopi. Pertanto qualsiasi ritardo nella fornitura di tale

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it - PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

documentazione verrà segnalato alle Amministrazioni Centrali di competenza oltre all'applicazione delle penalità descritte nella presente lettera di invito.

CUP: C41B22001460006

CPV 30213000-5

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del Codice, è il Dott. Francesco Romellini Direttore SC Sistemi Informativi

Riferimenti inerenti la procedura in oggetto, ai sensi di quanto disposto agli artt. **8 e 10, della Legge 7.8.1990 n.241**, e riassunto termini della procedura:

Indirizzo Stazione Appaltante	ASST della Valcamonica Via Nissolina 2 25043 Breno (BS)
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Francesco Romellini

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della Legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici (di seguito Codice),
- L. n. 241/1990 e smi,
- Codice Civile;
- CAD D.Lgs.82/2005 smi;
- Legge n.120/2020 e smi (DL n.77/2021 e Legge n.108/2021) solo nelle parti non espressamente abrogate dal D.Lgs.36/2023;
- Art.1 comma 450 della Legge 296/2006 n.296 modificata dall'art.1 comma 130 della Legge 145/2018;
- Normativa europea e nazionale e regionale vigente in materia.

Alla presente procedura è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'appalto è finanziato con fondi PNRR

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. M AGRM 003c - Lettera d'invito (in cui sono inserite sia le modalità di presentazione offerta che le caratteristiche tecniche);
2. "Autodichiarazione del fornitore"
3. Dichiarazione assenza conflitto di interessi titolare effettivo
4. Dichiarazione principi e condizionalità PNRR;
5. Dichiarazione DNSH;
6. Dichiarazione ex art 47 DL 77/2021
7. DGUE REQUEST;
8. Patto d'integrità
9. Informativa Privacy

10. Nomina Privacy

11. DUVRI autodichiarazione

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, all'interno della piattaforma Sintel.

OGGETTO APPALTO, IMPORTO

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di n. 6 postazioni di lavoro per refertazione per Anatomia Patologica ancillari al progetto PNRR in oggetto secondo le modalità e le condizioni previste nella presente lettera d'invito.

N. 6 WORKSTATION

DELL PRECISION 3280 CFF con:

SSD 512 GB

Scheda Video T1000

CPU Intel Core i7-14700

RAM 16 Gb

Windows 1 Professional 64 Bit Italiano

N. 6 DISPLAY

31.5" 8MP (3840x2160)

Display IPS

Luminosità 450cd/m² (Tip.), 250/350 cd/m² (DICOM Cal.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Modalità multi-risoluzione (8/6/4MP)

Modalità Pathology

Design virtualmente senza bordi su 4 lati

- Consegna, installazione, collaudo

La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, consegna presso il reparto montaggio, installazione, collaudo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate, a seguito di ricezione di nostro ordine, presso:

Magazzino Economale, Ospedale di Esine - Via Manzoni n.142, 25040, Esine (BS).

L'importo a base di gara è pari ad € 30.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

Non saranno prese in considerazione offerte superiori alla base d'asta.

L'Azienda, in ogni caso, si riserva di valutare comunque la convenienza della miglior offerta qualora tutte le offerte idonee siano risultate superiori all'importo complessivo presunto della fornitura.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla

razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

Questa ASST si riserva la facoltà di:

- sospendere, re-indirizzare, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente anche ai sensi dell'art.108 comma 10 del D.Lgs.36/2023;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione;
- di verificare che i prezzi offerti non si discostino da limiti previsti dall'ANAC, dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali;

Quanto sopra senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

GARANZIA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA

Il fornitore garantisce che i beni venduti sono conformi alle specifiche o caratteristiche indicate nel contratto e sono esenti da difetti che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La garanzia per i vizi dei beni venduti ha la durata di 12 mesi dalla consegna dei beni.

La Stazione Appaltante è tenuta a comunicare al fornitore i vizi dei beni acquistati entro 8 giorni dalla scoperta.

Se, in seguito alla comunicazione dei vizi, si rende necessario la restituzione del bene, la Stazione Appaltante si impegna a seguire la procedura indicata dal fornitore e finalizzata alla restituzione del bene.

Nel modulo di autorizzazione del reso saranno indicati tempi e modalità e costi per la restituzione del bene.

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

L'acquisto di quanto richiesto a base di gara verrà effettuato in un'unica soluzione. Per l'esercizio dell'opzione prevista e del mantenimento dei prezzi dei componenti/accessori si chiede una validità di 24 mesi dalla data di aggiudicazione della procedura.

Ai sensi dell'art.17 comma 8 del Codice, l'Amministrazione si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.17 commi 8 e 9 del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

Sempre per le ragioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art.17 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del DL 76/2020 e smi.

REVISIONE E RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI

//

REQUISITI GENERALE

Al fine della presentazione del preventivo l'operatore economico deve dimostrare:

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- di non avere affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla camera di commercio per attività pertinente con quella oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.110 comma 3 del Codice;

Trattandosi di fornitura finanziata con fondi PNRR ai sensi dell'art.47 DL 77/21 convertito in L.108/21 e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n.30 (MEF – RGS prot. 212865 del 11.8.2022), sono richieste le seguenti ulteriori condizioni di partecipazione:

- a) assicurare il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 e all'art. 94 co.5, lettera b) del D.Lgs 36/2023;
- b) (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) dovrà essere prodotta al momento della presentazione dell'offerta, a pena d'esclusione, copia dell'ultimo Rapporto redatto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 11/4/2006, n. 198 (codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionali di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art.47 comma 2, DL 77/21 convertito in L. 108/21 e Decreto Interministeriale – Ministro Lavoro e Politiche Sociali e dalla Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia – del marzo 2022);
- c) (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto dovrà essere consegnato alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, co 3, D.L. 77/21);
- d) (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti) dovrà essere consegnato entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12/3/1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali (art. 47 co.3 bis, DL 77/21);
- e) dovrà essere assunto l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, pena l'esclusione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 c.4, DL 77/21 convertito in L.108/21) calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DM della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 07/12/2021, pubblicate sulla GU del 30/12/2021 n.309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'art.1, co. dell'allegato II.3 al codice dei contratti;
- f) dovrà essere assolto l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (fac-simile allegato);

- g) dovrà essere assolto l'obbligo di produrre una specifica dichiarazione di rispetto del principio DNSH (fac-simile allegato) ed al solo aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione a comprova degli elementi di cui alla check list;
- h) dovrà essere assolto l'obbligo di produrre una specifica dichiarazione di rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (fac-simile allegato);
- i) dovrà essere assunto l'impegno a predisporre apposita relazione attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/6/2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (fac-simile allegato).

SUBAPPALTO E CLAUSOLA T&T

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art.119 comma 1 del Codice. È nullo l'accordo con cui si affida l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti indicati dal Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119 comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art.119 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In applicazione della DGR Regione Lombardia n.XII/2388 del 28.5.2024 la clausola "Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (T&T)" introdotta con le DD.GG.RR. n.XI/5408 del 25.10.2021 e n.XI/6605 del 30.6.2024 è sospesa.

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art.54 comma 1 del Codice, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art.106 comma 1 del Codice.

SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Mepa di Consip SpA

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993 n.591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA

Per la sottoscrizione del contratto non troverà applicazione il termine dilatorio di cui all'art.18 comma 3 del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art.55 comma 2 del Codice.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico _____, contenente le prestazioni effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per l'ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolare esecuzione della fornitura nonché dell'avvenuto adempimento da parte della ditta aggiudicataria nei confronti del personale impiegato degli obblighi assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro nonché del rispetto di tutti i principi e le condizionalità previste per gli interventi finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU con i fondi di cui al PNRR.

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione da parte della ditta aggiudicataria, di fatture redatte in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, previa emissione di certificato di regolare esecuzione collaudo.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in fase di gara nonché all'interno del presente contratto.

L'Impresa è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei servizi, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Amministrazione. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE E ALLA SICUREZZA

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tutte le disposizioni relative al personale e alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dalle normative vigenti in materia.

CONTROLLI E VERIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE, INADEMPIMENTO E PENALITÀ

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione della fornitura competono all'Amministrazione che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo gli standard di risultato previsti dalla presente lettera d'invito.

L'Amministrazione si riserva di individuare e applicare sistemi di misurazione del livello di qualità dei servizi attraverso indicatori, parametri ed altri metodi oggettivi, comunque da condividere nel merito con l'Impresa, in un'ottica di miglioramento continuo.

Le attività di verifica e controllo delle prestazioni avvengono secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice e dal Regolamento della scrivente ASST consultabile sul sito aziendale.

Il RUP contesterà per iscritto la Non Conformità al fornitore, chiedendo chiarimenti in ordine alla causa che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 5gg entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASST deciderà sull'applicazione delle penali. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario tramite PEC.

Nel caso in cui si rilevassero n.3 Non Conformità della medesima tipologia la scrivente ASST procederà in automatico all'applicazione delle penali.

Il pagamento delle penali verrà richiesto con emissione da parte della ASST di specifica fattura.

Qualora l'impresa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nella presente lettera d'invito, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'ASST potrà applicare le seguenti penalità per ogni contestazione:

INOSSERVANZA	PENALITA'
Vizi e difformità della fornitura rispetto alle caratteristiche richieste	€ 50,00 per ogni difformità rilevata
per ritardo nella consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature	Misura per ogni giorno di ritardo del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
per ritardo nell'esecuzione della manutenzione programmata/correttiva	Misura per ogni giorno di ritardo del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
In caso di n.3 in osservanze della stessa tipologia (sopra riportate) rilevate durante la vigenza contrattuale.	Risoluzione

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, e in particolare, di quelle riguardanti la qualità e i termini di esecuzione del servizio, la ASST avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC e di provvedere, a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

Il contratto si risolve, previa valutazione della ASST, con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

1. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno 3 penalità per il medesimo disservizio nel medesimo anno solare;
2. l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto.

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art.1456 CC, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'affidatario con lettera trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art.3 comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n.136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Affidatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
4. interruzione non giustificata del servizio;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento del servizio;
6. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio nel medesimo anno solare;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
8. danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente;
9. verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
11. subappalto totale o parziale non autorizzato;
12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'ente sanitario committente delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria.

Nei casi sopra previsti, la società affidataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ente sanitario committente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'ente sanitario committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

La risoluzione è altresì prevista nelle fattispecie di cui all'art.122 del D.Lgs.36/2023.

L'ente sanitario appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori per l'ente committente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt.1453 e seguenti del codice civile.

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte della Ditta Aggiudicataria, questa Azienda, esperita la procedura descritta ai punti precedenti, e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, ovvero ritenga le stesse non fondate e non giustificate e/o idonee ad escludere la responsabilità dell'Appaltatore, potrà decidere la risoluzione del rapporto contrattuale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dalla Ditta Aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento, questa ASST provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva, comunque, la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, questa Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria di merito.

Qualora la Società affidataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ente sanitario committente tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art.1456 CC - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'ente sanitario committente - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato DPR 16 aprile 2013 n.62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

La tolleranza da parte dell'ente sanitario committente di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ente sanitario committente in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'ente sanitario committente avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto

RECESSO UNILATERALE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'ASST committente può recedere in ogni tempo dall'affidamento ai sensi dell'art.123 D.Lgs.36/2023, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al 10% di quelle non eseguite. L'esercizio di tale diritto è subordinato a un preavviso di 30gg, da comunicarsi tramite PEC, anche in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

Costituisce altresì facoltà di recesso l'eventuale modifica dell'assetto istituzionale dell'Amministrazione Aggiudicatrice in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti normativi sia di carattere nazionale o regionale.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell' art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti (ARIA Lombardia), comprendesse

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it - PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

l'oggetto del presente appalto a condizioni più vantaggiose, ASST della Valcamonica si riserva di recedere dal contratto stipulato con l'Aggiudicatario (DL n.95 del 6 luglio 2012, conv. in Legge n.135 del 7 agosto 2012, ai fini dell'attuazione delle "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").

È facoltà dell'Aggiudicatario adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa presente su ARIA/Consp.

L'Amministrazione appaltante ha, altresì, il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento - indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso - senza preavviso e senza riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

a. in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del DPR n.252/1998 e smi. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30gg dalla data delle variazioni;

b. per un diverso assetto organizzativo dell'Amministrazione committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi, il recesso unilaterale da parte dell'Ente appaltante verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 3 (tre) mesi.

c. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'Amministrazione committente sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art.1462 CC, al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dalla lettera d'invito. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che l'aggiudicatario intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto all'Azienda committente e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15gg dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la ditta aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il Fornitore assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione della ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASST copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. La ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al trattamento (art.15 e segg. RGPD). Il fornitore potrà prendere visione dell'informativa completa, che troverà sul sito internet dell'Azienda.

Il fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al

fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

Il fornitore viene designato, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 comma 3 del RGPD. In qualità di Responsabile, il fornitore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal RGPD e dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare del trattamento, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nel accordo per il trattamento dei dati personali che costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato.

Inoltre il fornitore si impegna, a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'ASST DELLA VALCAMONICA

La ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Decreto n.37 del 30.01.2025 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025 - 2027 della ASST Valcamonica - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)", quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno della ASST in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi.

Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

IL RUP

Dott. Francesco Romellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del DLgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.